



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019, emanato con D.P. n. 13 dell'8 febbraio 2019

Articolo 1 (Riferimenti)

1. Il presente atto costituisce il Regolamento generale di Ateneo della Libera Università Kore di Enna e rappresenta la disciplina dell'applicazione dello Statuto di autonomia della stessa Università. Negli articoli che lo compongono, si intende:
 - (a) con il termine "Università" ovvero con la sigla "UKE", l'Università degli Studi di Enna "Kore";
 - (b) con le espressioni "Statuto" e "Regolamento", rispettivamente lo Statuto dell'UKE e il presente "Regolamento generale di Ateneo";
 - (c) con il termine "regolamenti", ove non specificato, i regolamenti previsti dallo Statuto per il funzionamento di specifici organi, strutture, uffici o procedure;
 - (e) con le espressioni "Presidente", " Rettore", "Consiglio dei Garanti", "Consiglio di amministrazione", "Senato accademico", "Vice Presidente", "Pro- Rettore", "Direttore generale", "Presidi", rispettivamente il Presidente, il Rettore, il Consiglio dei Garanti, il Consiglio di amministrazione, il Senato accademico, il Vice Presidente, il Pro-Rettore, il Direttore generale, i Presidi di Facoltà o di Dipartimento dell'UKE;
 - (f) con l'espressione "Organi collegiali di governo", il Consiglio dei Garanti, il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico dell'UKE;
 - (g) con l'espressione "Organi di valutazione, consultazione, verifica e controllo", gli organi collegiali e individuali elencati all'articolo 16 dello Statuto;
 - (h) con l'espressione "Organi collegiali di coordinamento", i Comitati di Scuola;
 - (i) con l'espressione "Organi collegiali", i collegi indicati nello Statuto o la cui costituzione sia prevista nello Statuto dell'UKE;
 - (j) con il termine "Albo", l'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Enna "Kore", ubicato nella sede del Rettorato e/o il sito web ufficiale dell'Università.
2. Il presente Regolamento costituisce fonte normativa per l'Università ai sensi dell'art.1 dello Statuto. Esso si applica a tutti gli organi dell'UKE per i quali non siano previste deroghe nello stesso Statuto.

Articolo 2 (Diritto e dovere di partecipazione)

1. Ai sensi del comma secondo dell'articolo 3 dello Statuto, tutti i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo che operano nell'UKE contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università. Essi hanno pertanto il diritto ed il dovere di partecipare pienamente, in ragione della titolarità all'elettorato attivo e passivo di cui ciascuno può disporre, alla formazione ed alla vita democratica degli organi collegiali dell'Ateneo che presiedono alle strutture didattiche nelle quali essi rivestano a qualsiasi titolo un incarico.
2. Nessuno può sottrarsi, senza valide e gravi ragioni, ad un incarico di rappresentanza o di responsabilità legittimamente conferitogli nell'ambito dell'Università.

Articolo 3 (Formazione dei regolamenti)

1. Nell'ambito dell'Università, ciascun organo collegiale delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso organo, un proprio regolamento interno.

2. Gli organi titolari della capacità di regolamentazione debbono tenere conto degli eventuali poteri di proposta e delle titolarità dei diritti di consultazione previsti nello Statuto.
3. L'iter procedurale per la formazione dei regolamenti, ove non diversamente previsto, si conclude con l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione e con il successivo decreto di emanazione.
4. Il Consiglio di amministrazione approva i regolamenti degli altri organi collegiali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
5. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente. Il Regolamento didattico di ateneo è emanato con decreto del Rettore. Nessun regolamento si considera vigente fino a quando non sia stato emanato dal presidente dell'Università o dal Rettore, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 10 e 12 dello Statuto.
6. I regolamenti sono pubblicati all'Albo e sul sito web ufficiale dell'UKE per almeno trenta giorni. Essi, quando non sia diversamente previsto nel decreto di emanazione, entrano in vigore il giorno feriale successivo alla pubblicazione.
7. Agli Organi collegiali di governo, di valutazione e di controllo si applicano le norme di funzionamento previste nello Statuto o ad essi esplicitamente riferite nel presente Regolamento, nonché quelle dettate nei rispettivi regolamenti interni.

Articolo 4 **(Espressione di volontà degli organi collegiali)**

1. Gli Organi collegiali esprimono la loro volontà attraverso deliberazioni assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando non sia espressamente richiesto un quorum deliberativo superiore. In caso di parità tra i voti favorevoli e contrari, prevale il voto del presidente della seduta.
2. I voti di astensione, comunque espressi, purché da membri presenti nell'aula della riunione all'atto della votazione, non si computano né come favorevoli né come contrari, ma vengono ritenuti utili a formare il numero legale. L'assenza dall'aula al momento della votazione si considera invece al pari di un'assenza ingiustificata.
3. Gli organi collegiali esprimono la loro volontà anche mediante procedure elettorali volte alla individuazione di una persona o di un gruppo di persone per determinati incarichi o mandati.
4. La procedura elettorale avviene mediante la deposizione di apposite schede in un'urna a ciò adibita, ovvero con altra modalità a discrezione del presidente del collegio, purché venga in ogni caso garantito che ciascuno possa esprimere liberamente e segretamente il proprio voto.
5. Nelle procedure elettorali volte alla individuazione di singole persone, si procede con voto segreto, a meno che non venga richiesta all'unanimità ed accolta dal presidente una procedura diversa. Si considera eletto chi abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei membri effettivi presenti, salvo se diversamente previsto nello Statuto.
6. Se nessuno dei votati o dei candidati ottiene la maggioranza richiesta, si procede ad una nuova votazione. Dopo il terzo scrutinio si ritiene eletto chi ottiene il maggior numero di voti validamente espressi.
7. Gli Organi di valutazione, di controllo e di coordinamento e il Consiglio di amministrazione deliberano con un voto collegiale.

Articolo 5 **(Durata e rinnovo degli organi collegiali)**

1. Gli organi collegiali scadono al compimento del periodo per essi previsto nello Statuto. Quando non sia espressamente indicato un limite di mandati conferiti con atti di nomina o di designazione, si applica sia agli organi individuali che a quelli collegiali, con la sola eccezione del Consiglio di amministrazione, il numero massimo di due mandati consecutivi.
2. I membri di diritto restano in carica per il periodo del loro mandato o del loro incarico, indipendentemente

dalla durata dell'organo collegiale del quale siano chiamati a far parte.

3. Il mandato di un organo collegiale scaduto non può protrarsi, salvo diversa previsione statutaria o di legge, oltre quarantacinque giorni il termine del mandato stesso.
4. I singoli membri di un organo collegiale che, in ragione della loro procedura di nomina, completino il mandato prima della scadenza dell'intero organo, ovvero perdano per qualsiasi causa il titolo in base al quale furono nominati, decadono immediatamente al termine del mandato o all'atto della perdita dei requisiti di nomina e vengono sostituiti.
5. Le procedure per il rinnovo di un organo collegiale o di un singolo componente hanno inizio di norma quarantacinque giorni prima della conclusione dei rispettivi mandati, salvo che lo Statuto o la legge non prevedano diversamente.
6. Il procedimento per il rinnovo degli organi è attivato dal Presidente dell'Università. Quando un organo collegiale decade per intervenuta variazione dello Statuto o del Regolamento didattico di Ateneo, il Presidente avvia le procedure di propria competenza, per l'elezione o la designazione dei nuovi membri, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della relativa norma. Per il rinnovo del Consiglio dei Garanti si adotta la procedura speciale prevista all'articolo 7 dello Statuto.
7. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli organi monocratici.
8. Le elezioni dei rappresentanti delle diverse componenti della Comunità universitaria negli organi collegiali centrali, dipartimentali e di corso di studio previsti dallo Statuto sono indette con decreto presidenziale, con il quale vengono individuati i rappresentanti da eleggere, il loro numero, le modalità di espressione del voto, la data o le date di votazione, le diverse scadenze procedurali, ed è nominata la commissione elettorale che deve presiedere allo svolgimento di tutte le operazioni preliminari e di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Avverso le decisioni della Commissione elettorale è possibile ricorrere al Presidente dell'Università, il quale può acquisire il parere dell'Ombudsman dell'Ateneo.
9. Le procedure di voto, che possono tenersi anche con modalità telematiche, devono sempre assicurare la segretezza del voto. Quando la platea costituente l'elettorato attivo di una componente è costituita da un numero di aventi diritto al voto inferiore a centoventi, il Presidente indice le elezioni senza la previsione di liste contrapposte e con un'unica lista per componente determinata mediante autocandidature. In presenza degli stessi indicatori numerici, il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può indire le elezioni con la procedura dell'elezione diretta. A tal fine egli convoca l'assemblea della componente interessata nella forma di seggio elettorale, in cui si procede all'elezione dei rappresentanti mediante la proposta in loco di autocandidature.
10. Nei procedimenti elettorali interni all'Ateneo devono essere osservati tempi di svolgimento il più possibile contenuti, anche ricorrendo a procedure elettroniche.
11. Nei casi in cui sia prevista l'elezione di due o più rappresentanti dei docenti senza alcuna distinzione di fascia, è assicurata almeno una rappresentanza sia ai professori che ai ricercatori a tempo indeterminato e, per le quote superiori a due, la proporzionalità in relazione alla consistenza degli elettori, nonché assicurata una quota di genere non inferiore ad un terzo degli eletti.
12. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, quando, in relazione alla numerosità della platea elettorale, sia necessario il ricorso alla presentazione di candidati all'interno di liste contrapposte, deve essere assicurato un adeguato arco temporale per la redazione e la sottoscrizione delle liste, non inferiore a trenta giorni, ed un altrettanto ampio periodo per la presentazione dei programmi elettorali. Si applicano i criteri indicati nei successivi articoli 16, comma 9, e 17.
13. In tutte le procedure elettorali, sia con liste contrapposte che con autocandidature, l'elettore esprime una sola preferenza. Nel caso vengano espresse due o più preferenze, esse sono tutte considerate nulle, mentre il voto di lista, ove presenti liste contrapposte, è regolarmente assegnato se non inficiato da altri motivi di non assegnazione.
14. Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, tutti i provvedimenti di nomina conseguenti alle procedure elettorali di cui al presente articolo competono, ove non diversamente previsto da altre disposizioni statutarie, al Presidente dell'Università.

Articolo 5 bis

(Procedure per l'elezione del Presidente)

1. Il Presidente, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, è eletto dal Consiglio dei Garanti nella seduta di insediamento del Consiglio stesso, con le modalità e con i criteri indicati nell'articolo 4, commi 5 e 6 del presente Regolamento.
2. Subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione, il componente eletto deve dichiarare di accettare l'elezione prima di potersi insediare nella carica e nel Consiglio dei Garanti.

Articolo 6

(Procedure per l'elezione del Rettore)

1. Il Rettore è eletto dal Consiglio dei Garanti ai sensi dell'art. 12 dello Statuto con le modalità ed i criteri indicati nell'articolo 4, commi 5 e 6 del presente Regolamento.
2. Il Rettore si insedia dopo avere dichiarato di accettare la carica.

Articolo 7

(Costituzione, insediamento e convocazione del Consiglio dei Garanti)

1. Il Consiglio dei Garanti è validamente costituito e si insedia quando siano stati nominati o eletti almeno dieci dei componenti previsti all'articolo 7 dello Statuto. Il rappresentante dei professori è eletto, con le modalità di cui al precedente articolo 5, tra i professori a tempo pieno di prima e di seconda fascia di ruolo nell'Ateneo; il rappresentante degli studenti è eletto, con le medesime modalità, tra gli studenti in corso e regolarmente iscritti ad un corso di laurea o di laurea magistrale; il rappresentante degli alumni è eletto dalla relativa Associazione secondo le procedure interne alla stessa. La seduta di insediamento è convocata con un anticipo di almeno cinque giorni, anche per via telematica, dal Vice Presidente uscente, che la presiede ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dello Statuto. La seduta è valida con la presenza di almeno due terzi dei membri già eletti o designati. Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge il Presidente: pertanto l'adunanza si apre nella forma di seggio elettorale. Il Vice Presidente uscente, qualora non figurì tra i nuovi componenti già eletti o designati, non ha diritto di voto. Il Presidente eletto, ove dichiara di accettare la carica, si insedia immediatamente. Di seguito, il Consiglio dei Garanti passa al punto all'ordine del giorno "Elezione del Rettore". Se nessuno chiede di parlare, si passa alla votazione con le modalità e i criteri indicati nell'articolo 4, commi 5 e 6 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio dei Garanti si riunisce su convocazione del Presidente o, su sua delega, del Vice Presidente. La convocazione può essere altresì richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti in carica.
3. La convocazione del Consiglio dei Garanti deve riportare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno e l'ora della riunione. Le riunioni si intendono convocate, ove non diversamente specificato, presso la sede centrale dell'Università. L'avviso della riunione può contenere una prima e una seconda convocazione.
4. La convocazione si intende validamente effettuata se trasmessa a tutti i membri del Consiglio dei Garanti e notificata ai Revisori dei conti nei modi più opportuni, ivi inclusi i sistemi informatici, e comunque presso almeno uno degli indirizzi, anche telematici, che ciascun membro è tenuto a fornire all'atto della nomina.
5. La convocazione va fatta di norma almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione, salvo nei casi di necessità e urgenza per i quali il preavviso minimo è ridotto a tre giorni. Entro gli stessi termini, il Presidente può comunicare ulteriori punti all'ordine del giorno la cui trattazione rivesta carattere di urgenza. Nei casi di aggiornamento di una seduta già iniziata e non portata a termine, il termine per il preavviso è ridotto a ventiquattro ore.
6. Il Consiglio dei Garanti si intende convocato di regola, ove non diversamente specificato, nella Sala del Consiglio della sede centrale dell'Università. Sono escluse per il Consiglio dei Garanti le sedute in modalità telematica.

Articolo 8
(Costituzione e convocazione del Senato accademico)

1. Il Senato accademico è validamente costituito quando ne sia stato assicurato il quorum strutturale, rappresentato dal Rettore e dalla metà più uno degli altri membri.
2. Il Senato è convocato dal Rettore o, su sua delega, dal Pro-Rettore. La convocazione può essere altresì richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti in carica.
3. La convocazione del Senato deve riportare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno e l'ora della riunione. Le riunioni si intendono convocate, ove non diversamente specificato, nello studio del Rettore presso la sede centrale dell'Università. L'avviso della riunione può contenere una prima e una seconda convocazione.
4. La convocazione si intende validamente effettuata se trasmessa a tutti i membri nei modi più opportuni, ivi inclusi i sistemi informatici, e comunque presso almeno uno degli indirizzi, anche telematici, che ciascun membro è tenuto a fornire all'atto della nomina.
5. La convocazione va fatta di norma almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, salvo nei casi di necessità e urgenza per i quali il preavviso minimo è ridotto a ventiquattro ore. Entro gli stessi termini, il Rettore può comunicare ulteriori punti all'ordine del giorno la cui trattazione rivesta carattere di urgenza. Il termine di ventiquattro ore si applica anche nei casi di aggiornamento di una seduta già iniziata e non portata a termine.
6. L'ordine del giorno può prevedere la trattazione di argomenti "vari ed eventuali" sui quali tuttavia, su semplice richiesta di almeno un componente, non possono essere adottate deliberazioni. Non possono in ogni caso essere inseriti tra gli argomenti "vari ed eventuali" proposte rientranti nelle previsioni contenute nel comma 3.6 dell'articolo 11 dello Statuto.

Articolo 9
(Costituzione e convocazione del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando ne risulti soddisfatto il quorum strutturale, rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, su sua delega, dal Vice Presidente.
3. La convocazione può essere disposta di volta in volta con appositi punti all'ordine del giorno, ovvero sulla base di un calendario predefinito. In quest'ultimo caso il Presidente porta all'esame delle singole sedute tutte le proposte di deliberazione che siano state predisposte per la trattazione di competenza del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.
4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte in forma esclusivamente collegiale. Delle eventuali differenziazioni di posizione di singoli componenti si dà sinteticamente conto soltanto nei verbali.

Articolo 10
(Costituzione e validità delle sedute degli Organi di controllo, valutazione, verifica e consultazione)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è validamente costituito quando ne sia stato soddisfatto il quorum strutturale, rappresentato dalla totalità dei componenti ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto. Nelle attività di accesso agli atti deliberativi, esso opera collegialmente.
2. Il Nucleo di Valutazione di ateneo si intende validamente costituito quando il Presidente ne abbia assicurato il quorum strutturale di cinque membri effettivi ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto. Il Nucleo si riunisce con la presenza di almeno tre membri effettivi.
3. Il Presidio di Qualità di Ateneo è nominato dal Responsabile della Qualità di Ateneo ed è costituito da

cinque membri tra professori, ricercatori, studenti, personale tecnico-amministrativo, assicurando che nessuna delle componenti abbia una rappresentanza superiore a due unità e che non più di tre unità siano dello stesso sesso. Il Presidio si riunisce con la presenza di almeno tre membri.

4. Il Comitato Etico opera come collegio perfetto di tre membri presieduto dall'Ombudsman e composto inoltre da due professori universitari di cui almeno uno di ruolo nell'UKE eletti dal Consiglio dei Garanti. Il Comitato può essere integrato, per gli aspetti relativi a specifiche richieste di valutazione etica preventiva della ricerca, da un professore universitario di prima fascia dell'area scientifico-disciplinare interessata su proposta del Rettore, nel caso tale area non sia già rappresentata dai membri effettivi. Il membro aggregato non concorre al numero legale. Il Comitato etico opera sulla base di un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.
5. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono costituite in ciascuna Facoltà o struttura dipartimentale da tre docenti afferenti alla relativa struttura nominati dal Rettore su proposta del Preside e da tre studenti regolarmente iscritti a corsi di studio, eletti dagli studenti della rispettiva struttura dipartimentale e nominati dal Rettore. Le Commissioni sono validamente costituite con la nomina di tutti i membri e si riuniscono con la presenza della metà dei membri purché ciascuna delle due componenti veda presente almeno un rappresentante.
6. L'Assemblea dei Rappresentanti degli studenti è composta dagli eletti in ciascun organo collegiale presente nell'UKE e per il quale sia prevista la partecipazione degli studenti. Essa si insedia a seguito di provvedimento di nomina del Presidente dell'Università. Le sedute si tengono con almeno la metà più uno dei componenti.
7. La struttura e il funzionamento del Collegio di disciplina per i docenti si conformano pienamente e in via dinamica alle previsioni contenute nell'articolo 10 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive integrazioni e modificazioni. Il collegio è composto da tre docenti per ciascuna fascia, costituendosi di volta in volta in collegio di tre membri secondo il principio del giudizio fra pari nel rispetto del contraddittorio. Dei tre membri per fascia, il presidente è eletto nell'Ateneo dalla componente, due sono nominati dal Presidente tra docenti esterni ai ruoli dell'Ateneo. Ciascuna struttura paritaria opera come collegio perfetto con la sola presenza di tutti i tre membri della fascia di competenza. Nei casi di illeciti commessi dal Rettore, l'avvio del procedimento disciplinare spetta al Presidente dell'Università che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti, formulando motivata proposta, al Collegio di disciplina se il Rettore è un professore ordinario di ruolo, ovvero al Consiglio dei Garanti negli altri casi. In tale ultima evenienza, il Consiglio dei Garanti, presieduto dal Vice Presidente, opera come Collegio di disciplina. Il Consiglio di amministrazione decide nella composizione prevista all'articolo 7, comma 2 dello Statuto.
8. L'Ombudsman è eletto dal Consiglio dei Garanti. Il suo mandato ha la stessa durata del Consiglio.
9. La convocazione, lo svolgimento delle sedute e la forma delle deliberazioni degli Organi collegiali di cui al presente articolo si conformano alle stesse norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 11

(Norme generali sulla validità delle sedute collegiali)

1. Le sedute degli Organi collegiali, ivi incluse quelle degli Organi di governo, di Facoltà e di Corso di studi sono valide quando sia conseguito il numero legale, cioè quando sia presente il quorum costitutivo, rappresentato dal presidente della seduta e da almeno la metà degli altri componenti effettivi in carica.
2. Salvo diversa previsione statutaria, di legge o di regolamento interno, nel caso di riunione in seconda convocazione, il quorum costitutivo è ridotto ad un terzo dei componenti effettivi in carica oltre al presidente.
3. L'obbligo di astenersi dalla partecipazione all'esame ed alla deliberazione di un determinato argomento all'ordine del giorno riguarda tutti coloro che vi siano personalmente e direttamente coinvolti o che vi abbiano coinvolti parenti o affini entro il quarto grado.

4. I regolamenti dei singoli Organi collegiali o di singole strutture dell'UKE prevedono le procedure da adottarsi nel caso di assenza del presidente e, ove previsto, del vice presidente vicario o del vice presidente.

Articolo 12 **(Svolgimento e verbalizzazione delle sedute)**

1. Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal rispettivo presidente, che ne regola lo svolgimento e può, ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi momento. Il presidente è assistito da un segretario verbalizzante. Le sedute degli organi collegiali, con la sola eccezione del Consiglio dei Garanti, dei Consigli di Facoltà e dell'Assemblea dei Rappresentanti degli studenti, possono tenersi anche in modalità telematica: in tal caso ciascun componente partecipa da qualsiasi sito remoto in Italia o all'estero attraverso l'ausilio di sistemi di comunicazione che garantiscano la trasmissione e la condivisione in tempo reale degli atti della riunione, nonché dei pareri individuali e delle decisioni collegiali.
2. Le sedute degli organi collegiali, salvo diversa previsione statutaria o casi straordinari valutati dal Consiglio di amministrazione o eccezionalmente dal Presidente, si tengono a porte chiuse. Gli eventuali esperti esterni, invitati dal presidente di un organo collegiale per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno, partecipano esclusivamente per il tempo riferito agli argomenti per i quali siano stati invitati. Coloro che hanno diritto a partecipare alle sedute con voto consultivo possono intervenire nelle discussioni esclusivamente su richiesta del presidente della seduta.
3. Di ogni seduta è redatto un processo verbale, a cura del segretario della riunione. Esso è sottoposto ad approvazione in apertura della riunione successiva, salvo i casi in cui per straordinarie ragioni condivise dal presidente della seduta non si ritenga opportuno approvare il verbale, anche in parte, seduta stante.
4. I verbali sono redatti in forma sintetica. Sono elementi essenziali del verbale: la sede di svolgimento della seduta, il giorno e l'ora di inizio e di chiusura, i nominativi dei presenti, l'ordine del giorno, gli argomenti effettivamente trattati, la volontà su di essi espressa dall'organo collegiale nonché i risultati delle eventuali votazioni. I singoli interventi vengono riportati nei casi in cui rivestano un rilievo immediato ai fini della seduta successiva o quando essi chiariscano sinteticamente le ragioni personali di un voto palese.
5. Su richiesta di qualsiasi componente, sono inseriti nel verbale gli interventi prodotti durante la seduta in forma scritta e di dimensioni ritenute accettabili dal presidente.
6. Le previsioni contenute ai commi precedenti non si applicano al Consiglio di amministrazione e agli organi di valutazione, di controllo e di coordinamento, i quali si esprimono semplicemente con deliberazioni o con altri documenti formali, comunque collegiali, approvati sempre seduta stante.

Articolo 13 **(Relazioni tra gli organi dell'Università)**

1. Quando per l'adozione di una deliberazione o per il conferimento di un incarico sia prevista la preventiva acquisizione di pareri, proposte o indicazioni di altri Organi collegiali o individuali, il presidente dell'Organo collegiale che deve deliberare o eleggere attiva le procedure di consultazione almeno trenta giorni prima della relativa seduta. L'eventuale intervenuto silenzio non impedisce, all'Organo titolato a deliberare o eleggere, di procedere senza le indicazioni richieste. Analoga procedura si applica nel caso di parere richiesto ma non obbligatorio.
2. Quando si debba preventivamente acquisire un parere obbligatorio ma non vincolante, la relativa deliberazione o determinazione, qualora difforme dal parere, deve essere adeguatamente motivata, salvo nei casi in cui sia prevista una votazione a scrutinio segreto.
3. Gli argomenti che prevedono l'assunzione di deliberazioni, o l'elezione di componenti, sulla proposta del Presidente o del Rettore dell'Università, ovvero del Consiglio dei Garanti, non possono essere posti

all'ordine del giorno se privi della proposta stessa.

4. Nei casi in cui un Organo individuale debba procedere al conferimento di un incarico previa proposta di altro Organo, l'Organo decidente può non accogliere la proposta fino a tre volte consecutive. In tale evenienza, l'Organo titolato alla proposta è tenuto a sottoporre una terna di candidature all'Organo decidente, il quale deve adottare una scelta entro i successivi dieci giorni. Se a dover decidere è un organo collegiale, esso delibera definitivamente con le modalità previste al primo comma. Il limite delle tre volte consecutive non si applica nei casi di proposte che lo Statuto attribuisce al Consiglio dei Garanti.
5. Qualora due o più organi di governo dell'Università dovessero rimanere fermi su differenti posizioni interpretative riguardo le previsioni statutarie e regolamentari, prevale nell'ordine l'avviso del Consiglio dei Garanti limitatamente all'art. 1 dello Statuto, del Consiglio di amministrazione, del Presidente, del Rettore, del Senato accademico. Gli eventuali conflitti tra altri organi sono risolti dal Presidente. Nei casi di conflittualità prolungata tra organi di governo, è consentita la sola risoluzione interna del conflitto mediante la richiesta, da parte di uno degli organi di governo, della costituzione di un apposito collegio straordinario, che decide in via definitiva ed insindacabile. Il collegio è istituito e presieduto dall'Ombudsman, e composto dal Presidente dell'Università, dal Rettore, ed è assistito dal Direttore generale. Il collegio decide entro cinque giorni dall'insediamento.
6. Se un organo contravviene alle previsioni del comma precedente è dichiarato decaduto.

Articolo 14

(Mancato funzionamento di organi collegiali)

1. La persistente o accertata impossibilità di tenere una seduta a causa dell'assenza del numero legale autorizza il Presidente o il Rettore, secondo le rispettive competenze, ad adottare, direttamente o tramite soggetti da essi incaricati all'interno dell'Università, determinazioni urgenti con i poteri degli organi che non si siano validamente riuniti. Tali determinazioni sono comunque sottoposte a ratifica dei competenti organi collegiali entro la prima seduta utile.
2. I componenti di un organo collegiale, con esclusione dei membri di diritto, che si siano assentati senza preventiva giustificazione per più di tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti con decreto dell'organo individuale che li ha nominati, il quale non ha l'obbligo di procedere ad ulteriori adempimenti preliminari oltre l'accertamento dell'effettiva e corretta registrazione delle assenze.
3. I membri decaduti per qualsiasi motivo sono sostituiti con le procedure di elezione, designazione o nomina previste nello Statuto, nel presente Regolamento o nei regolamenti interni. Quando venga a cessare, per qualsiasi ragione, un membro eletto da una lista di candidati, egli viene sostituito immediatamente dal primo dei non eletti, se esistente.

Articolo 15

(Norme regolamentari sulle Strutture didattiche e di ricerca)

1. Il funzionamento didattico e scientifico delle Strutture didattiche e di ricerca è dettato dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca: le Facoltà o Dipartimenti, le Scuole e i relativi Corsi di laurea e post-laurea, i Centri di ricerca formalmente istituiti ai sensi delle disposizioni di legge, dello Statuto o del Regolamento didattico di ateneo, nonché tutte le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di amministrazione su criteri generali deliberati dal Consiglio dei Garanti, anche su proposta del Senato accademico.
3. Per particolari opportunità didattico-scientifiche ed organizzative possono essere istituiti ed attivati Corsi di laurea e post-laurea interfacoltà. Essi sono amministrati da una delle Facoltà coinvolte, secondo la disciplina dettata dal regolamento didattico di Ateneo.

4. In base ad appositi accordi con altre università, esaminati preliminarmente dal Senato accademico ed approvati dal Consiglio di amministrazione, possono essere attivate strutture didattiche e di ricerca interateneo.
5. Le strutture didattiche interateneo sono condotte da un apposito Comitato paritetico costituito da rappresentanti degli atenei coinvolti. Quando presiedono al funzionamento di Corsi di laurea o di laurea magistrale, le competenze dei Comitati interateneo possono essere equiparate, limitatamente ai Corsi cui attendono e nel rispetto delle norme statutarie dell'Università di Enna, a quelle dei Consigli di Facoltà. Per lo svolgimento delle attività del Comitato e per le necessarie relazioni interne all'Università, il coordinatore del Comitato è tenuto a rapportarsi costantemente con il Preside della Facoltà dell'ateneo nella quale ha sede il corso.
6. Fermi restando l'autonomia di ogni docente e ricercatore e il suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, le Facoltà promuovono e coordinano le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti alle Facoltà stesse, anche in collaborazione con altre strutture dell'UKE.
7. Nell'ambito delle attività di ricerca, le Facoltà promuovono iniziative di studio e di confronto scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture dell'UKE e di altre istituzioni accademiche in Italia ed all'estero e provvedono alla pubblicazione periodica o alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, comprese quelle esposte nel corso delle anzidette iniziative di studio.

Articolo 16 (Facoltà e Consigli di Facoltà)

1. La costituzione delle Facoltà e l'afferenza delle strutture didattiche e scientifiche è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.
2. Ogni professore e ricercatore afferisce ad una Facoltà, che coincide con quella di riferimento del settore scientifico-disciplinare nel quale è stato inserito all'atto della nomina nell'Università ovvero assegnato con provvedimenti formali di afferenza, anche a seguito di intervenute modifiche statutarie e/o regolamentari o per disposizioni legislative o ministeriali.
3. Con motivata istanza, i professori e ricercatori possono chiedere di afferire ad una Facoltà diversa. Sull'istanza decide il Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.
4. Per la costituzione di una Facoltà sono richiesti di norma 35 componenti tra professori e ricercatori dell'Università. Qualora in una Facoltà il numero di professori e ricercatori si riduca ad una consistenza pari o inferiore a 30 unità, il Presidente, sentito il Senato accademico, promuove una soluzione di riordino. Se entro un anno tale riorganizzazione risulta impossibile, adotta una delibera di soppressione, definendo i provvedimenti organizzativi conseguenti.
5. I Consigli di Facoltà sono costituiti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto. Tutti i Professori di prima e di seconda fascia sono membri di diritto del Consiglio della Facoltà nella quale sono incardinati. Essi vi accedono all'atto della nomina nei ruoli dell'Università di Enna, anche in corso d'anno accademico. Dei Consigli fanno parte inoltre i rappresentanti dei Ricercatori a tempo indeterminato.
6. I Ricercatori sono rappresentati da un numero di componenti pari al doppio del numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivi nella Facoltà, con esclusione di quelli ad esaurimento. A tal fine si considerano i corsi attivi nel primo anno accademico di validità assegnato al costituendo Consiglio.
7. I rappresentanti dei Ricercatori sono eletti dalla componente. Per la determinazione dell'universo dei Ricercatori nominabili si tiene conto della situazione esistente alla data del 30 giugno precedente alla costituzione del singolo Consiglio. I responsabili di strutture didattiche e di ricerca fanno parte di diritto del Consiglio di Facoltà.
8. Il Preside di Facoltà è nominato ai sensi del settimo comma dell'art. 15 dello Statuto, tra i professori strutturati nell'Università afferenti alla Facoltà stessa.

9. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà sono eletti sulla base di liste di candidati. Nella formazione delle liste deve essere assicurata la parità tra uomini e donne, con tolleranza limitata a più o meno uno. Alle votazioni partecipano gli studenti validamente immatricolati ed in regola con gli obblighi derivanti dall'iscrizione, nel rispetto delle previsioni sull'elettorato passivo contenute nello Statuto. Il procedimento elettorale è indetto dal Presidente dell'Università.
10. Quando il Consiglio di Facoltà è chiamato ad esprimere delibere inerenti le procedure di reclutamento dei professori di prima fascia, non partecipano alle riunioni i professori di seconda fascia e i ricercatori, indipendentemente dall'incarico che rivestano. I ricercatori non partecipano quando devono essere espressi pareri o proposte inerenti le procedure di reclutamento dei professori di seconda fascia e dei ricercatori. Non partecipano inoltre i rappresentanti degli studenti. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono ricalcolati di conseguenza.
11. La previsione del comma precedente si applica a tutti gli altri organi collegiali —limitatamente ai rappresentanti del personale docente.

Articolo 17

(Assemblee di Facoltà, di struttura di ricerca o di struttura didattica)

1. Almeno due volte in ciascun anno accademico, con un intervallo di almeno due mesi, i Presidi di Facoltà convocano l'assemblea di tutti i docenti per discutere sullo stato di sviluppo delle strutture di ricerca e di insegnamento della facoltà, nonché sulla ripartizione dei carichi didattici e scientifici e i relativi risultati. Analogamente fanno i direttori delle Scuole e i responsabili delle strutture didattiche e scientifiche.
2. I rappresentanti degli studenti nelle Commissioni paritetiche sono eletti sulla base di liste di candidati. Nella formazione delle liste deve essere assicurata la parità tra uomini e donne, con tolleranza limitata a più o meno uno. Alle votazioni partecipano gli studenti validamente immatricolati ed in regola con gli obblighi derivanti dall'iscrizione, nel rispetto delle previsioni sull'elettorato passivo contenute nello Statuto. Il procedimento elettorale è indetto dal Presidente dell'Università.
3. Si applicano, in presenza delle necessarie condizioni, le previsioni contenute nel precedente articolo 5, comma 9.
4. Ad ogni Corso di studi è preposto un coordinatore, individuato tra i docenti strutturati nell'Università che abbiano un carico didattico nel Corso stesso.

Articolo 18

(Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale)

1. L'istituzione di nuovi Corsi di laurea e di laurea magistrale è deliberata dal Consiglio di amministrazione sulla base delle proposte del Senato accademico, ai sensi degli articoli 9 e 11 dello Statuto, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo quando richiesto. L'attivazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione. Le Facoltà possono formulare proposte sull'attivazione di nuovi Corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. La disattivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio della Facoltà interessata ed il Senato Accademico.

Articolo 19

(Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi post-laurea)

1. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, l'Università istituisce ed attiva, anche in consorzio con altre università nonché sulla base di convenzioni con aziende ed enti pubblici e privati, percorsi di alta formazione post-laurea, quali Corsi di Dottorato, Master universitari, Scuole e corsi di specializzazione e di perfezionamento. Tali percorsi, istituiti sulla base di appositi progetti dal Senato accademico, sono attivati

con delibera del Consiglio di amministrazione, di norma sulla base di piani finanziari autosufficienti.

2. Le procedure per l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca sono oggetto di specifica previsione del Regolamento didattico di Ateneo.
3. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di master di primo e di secondo livello sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, anche su proposta del Consiglio o dei Consigli di Facoltà interessati.
4. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di master sono disciplinati da un apposito regolamento dei master.
5. Ai Corsi di specializzazione si applicano, in quanto compatibili, le norme generali di funzionamento degli organi definiti di coordinamento, alle Scuole istituite ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le norme generali sulle strutture interfacoltà di cui al successivo articolo 21.
6. Le Facoltà che propongono l'istituzione di corsi e scuole di specializzazione predispongono, prima della loro attivazione, un apposito regolamento di funzionamento che viene vagliato dai competenti organi dell'Università ai sensi dello Statuto. Nessun corso post laurea può essere attivato in assenza del regolamento che lo disciplini.

Articolo 20 **(Compiti dei Centri e Istituti di ricerca)**

1. I Centri e gli Istituti di ricerca hanno come finalità la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi definiti nei rispettivi regolamenti.
2. La costituzione delle strutture di ricerca è approvata dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico. La costituzione può avvenire anche in collaborazione con altre Istituzioni, universitarie e non, e con Enti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni. Nel provvedimento di costituzione sono stabiliti la composizione, la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento.
3. L'organizzazione delle strutture scientifiche è disciplinata nei rispettivi regolamenti.
4. Al momento dell'istituzione e per tutta la durata della loro attività le strutture scientifiche devono di regola assicurarsi risorse che garantiscano l'autosufficienza economica ed una contribuzione all'attività generale dell'Università.

Articolo 21 **(Strutture didattico-scientifiche e di supporto agli studi interfacoltà o interdipartimentali)**

1. Al fine di favorire l'ottimizzazione dell'attività didattica e di ricerca, il Consiglio di amministrazione può deliberare, anche su proposta del Senato Accademico, la costituzione di strutture di servizio comuni alle Facoltà o Dipartimenti, definite "Strutture didattico-scientifiche e di supporto agli studi interfacoltà o interdipartimentali", per brevità di seguito "strutture interfacoltà".
2. Le strutture di cui al comma 1, ove già non attivate contestualmente all'Ateneo, sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione.
3. Le strutture a significativa valenza accademica sono assistite da un apposito Comitato scientifico, nominato dal Rettore. I Comitati operano sulla base di uno specifico regolamento proposto dal Senato accademico.
4. Nessuna struttura può essere attivata senza il relativo regolamento.
5. Le Strutture interfacoltà sono disciplinate da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione e, per gli aspetti amministrativo-contabili, dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, approvato dal Consiglio di amministrazione.
6. Compatibilmente con le finalità istitutive e con le esigenze dell'Università, le strutture interfacoltà possono

operare anche per conto terzi, sulla base di commesse o accordi e secondo apposite previsioni amministrativo-contabili approvati dal Consiglio di amministrazione.

7. Con provvedimenti del Presidente sono attribuite specifiche responsabilità ed eventuali appositi budget in ordine al funzionamento delle strutture interfacoltà. La responsabilità scientifica è in ogni caso attribuita a professori o ricercatori. Le strutture interfacoltà concorrono alla professionalizzazione dei laureandi mediante apposite iniziative di stage e di tirocinio.

Articolo 22 **(Laboratori scientifici e didattici)**

1. I laboratori realizzati nell'Università afferiscono alle Facoltà o alle strutture di servizio interfacoltà sulla base delle loro caratteristiche tecniche e della destinazione d'uso.
2. I laboratori di ricerca, compatibilmente con le finalità scientifiche, possono operare anche per conto terzi, sulla base di commesse o accordi e secondo apposite previsioni regolamentari amministrativo-contabili approvati dal Consiglio di amministrazione.
3. Con provvedimenti del Presidente sono attribuite specifiche responsabilità ed eventuali appositi budget in ordine al funzionamento dei singoli laboratori. La responsabilità scientifica è in ogni caso attribuita a professori o ricercatori.

Articolo 23 **(Valutazione delle attività e dei servizi dell'Ateneo)**

1. I risultati complessivi e il livello qualitativo delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca e dei servizi dell'Università sono oggetto di periodica valutazione, anche attraverso il ricorso ad esperti esterni.
2. Per attività di valutazione si intende la verifica, anche mediante analisi e valutazioni comparative e fatta salva la garanzia della libertà di insegnamento e ricerca, della realizzazione degli obiettivi, della qualità, efficienza ed efficacia delle strutture e delle attività didattiche, delle strutture e delle attività di ricerca, delle strutture e dei servizi complementari, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
3. La valutazione delle attività didattiche e di ricerca dei singoli docenti di ruolo è svolta periodicamente sulla base di criteri definiti con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, nel rispetto delle previsioni contenute all'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive integrazioni e modificazioni. Il regolamento prevede anche le procedure previste per i docenti a contratto.
4. Alla valutazione della didattica e dei servizi agli studenti concorre l'opinione degli studenti stessi, raccolta attraverso appositi sistemi di rilevazione e di consultazione.
5. I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti alle strutture interessate e, per gli interventi conseguenti di rispettiva competenza, al Consiglio di Facoltà ed agli organi di governo dell'Università.

Articolo 24 **(Incompatibilità)**

1. Il Rettore e il Presidente rivestono i ruoli attribuiti e fanno parte degli organi, in ragione del loro status, senza alcuna incompatibilità.
2. Il ruolo di componente effettivo o aggiunto del Nucleo di valutazione è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro organo collegiale di valutazione e di controllo, agli organi di governo, nonché agli organi di Facoltà, fatta eccezione per i professori che ne sono membri di diritto.
3. Sono reciprocamente incompatibili tra di loro i ruoli di:

- (a) componente del Consiglio dei Garanti o del Consiglio di amministrazione e membro del Senato accademico;
 - (b) Preside di Facoltà e Direttore di Scuola;
 - (c) rappresentante degli studenti in più d'uno dei seguenti organi: Consiglio dei Garanti, Senato accademico, Consigli di Facoltà, Commissioni paritetiche docenti/studenti.
4. Ai sensi della legislazione della Regione Siciliana in materia di diritto allo studio, sono inoltre incompatibili le cariche di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università con quelle di componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio dell'Università di Enna. Eventuali variazioni alla predetta normativa regionale si applicano immediatamente in via dinamica, senza che sia necessario modificare il presente regolamento per recepirle.
 5. Qualora, a seguito di una successiva nomina od elezione, si venga a creare una situazione d'incompatibilità, la persona che vi incorra deve comunicare, entro dieci giorni con atto scritto indirizzato al Presidente e comunque prima dell'assunzione del ruolo incompatibile, per quale carica intende optare. Il mancato esercizio del diritto d'opzione nei termini indicati equivale ad opzione a favore della carica assunta per prima.
 6. Decadono dalla carica coloro che, nel corso del mandato, perdono la qualifica che costituisce titolo necessario per la nomina o l'elezione.
 7. I professori che, dopo la nomina o l'elezione in un organo collegiale, siano collocati fuori ruolo rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
 8. Ai membri in carica degli organi di valutazione e di controllo, con esclusione dei docenti strutturati nella stessa Università di Enna, non può essere conferito alcun incarico di insegnamento previsto negli ordinamenti dei corsi di studio, neanche se gratuito.

Articolo 25 **(Norme transitorie e finali)**

1. In prima applicazione del presente Regolamento sono fatti salvi i regolamenti vigenti nell'Università alla data di emanazione dello Statuto di autonomia, in quanto compatibili con esso. Il Presidente provvede, con propri atti da emanarsi entro ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo del presente regolamento, alla loro rielaborazione di tipo redazionale, al fine di renderne coerenti i contenuti con le previsioni dello statuto e dello stesso regolamento generale, curando entro il medesimo termine la pubblicazione dei documenti rielaborati.